



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 30/06/2021

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE TARI 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di giugno alle ore ventuno:zero, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LANFRANCO Paolo	Sindaco	Sì
ACCOSSATO Gabriele	Consigliere	Sì
ARISIO Sergio	Vice-Sindaco	Sì
BOLLITO Piercarlo	Consigliere	Giust.
GERMAK Alessandro Franco Lidia	Consigliere	Sì
MONTESANO Raffaella	Consigliere	Sì
PARATO Valentina	Consigliere	Sì
PARCESEPE Cristian	Consigliere	Sì
TRINCHERO Pietro	Consigliere	Sì
VOLPIANO Maurizio	Consigliere	Sì
	<b>Totale presenti</b>	<b>09</b>
	<b>Totale assenti</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LANFRANCO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

**EVIDENZIATO** che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

**DATO ATTO** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2021, dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;

**CONSIDERATO** altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Valfenera nel Corsorzio C.B.R.A.;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o altre specifiche disposizioni, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs 41 del 22 marzo 2021 ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione del PEF al 30 giugno 2021;

**CONSIDERATA** l'approvazione del PEF 2021 con delibera C.C. n. 19 in data odierna;

**VALUTATO** pertanto opportuno procedere alla tariffazione del tributo nella misura di € 299.493,86, inferiore al limite massimo tariffabile, con lo sviluppo delle tariffe come da allegato alla presente secondo le regole del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**CONSIDERATO** che dalla Certificazione COVID trasmessa entro il 31/05/2021 risultano disponibili € zero per la concessione di agevolazioni TARI ad utenze domestiche e non domestiche sul 2021, oltre alle somme stanziare dall'art. 6 del D.Lgs 73/2021 c.d. Sostegni bis, del quale ancora non è stato emanato il Decreto Attuativo ma per il quale IFEL ha prodotto una determinazione per il Comune Valfenera pari a € 11.103,00.

**RITENUTO OPPORTUNO** concedere, le suddette agevolazioni per un totale di euro 11.103,00 per riduzione della TARI fino alla misura massima del 100% con riparametrazione sulle risorse disponibili per le **utenze non domestiche** soggette alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell'esercizio dell'attività ed appartenenti alle categorie T01, T12 (limitatamente alle attività di parrucchiere, barbiere e estetista), T16, T17 e T21. L'agevolazione sarà riconosciuta d'ufficio in presenza del requisito previsto e verrà rapportata ai periodi di chiusura di ciascuna attività.

**RILEVATO** inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**TENUTO CONTO** che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2021, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 30 settembre 2021
- seconda rata scadenza 30 novembre 2021
- soluzione unica 31 ottobre 2021

**CONSIDERATO CHE** a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO CHE** per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, da n. 9 presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. Di approvare per il 2021 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2021:
  - prima rata scadenza 30 settembre 2021
  - seconda rata scadenza 30 novembre 2021
  - soluzione unica 31 ottobre 2021
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;



## COMUNE DI VALFENERA

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 30/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE TARI 2021.**

**ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Tecnico/contabile	favorevole	30/06/2021	Berrino Maria Luisa	

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
**LANFRANCO Paolo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Daniele Zaia**

---

### **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 06/09/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ZAIA Dott. Daniele**

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Valfenera, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ZAIA Dott. Daniele**

---

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valfenera, li 06/09/2021

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**